

**SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO****del 23 novembre 2004****nella causa T-376/02, O contro Commissione delle Comunità europee** <sup>(1)</sup>**(Dipendenti — Art. 78 dello Statuto — Pensione di invalidità — Commissione d'invalidità — Composizione — Malattia professionale)**

(2005/C 45/51)

*(Lingua processuale: il francese)*

Nella causa T-376/02, O, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentato dagli avv.ti J. Van Rossum e J.-N. Louis, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. J. Currall, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 14 gennaio 2002, che ha ammesso il ricorrente al beneficio di una pensione di invalidità fissata in base alle disposizioni dell'art. 78, terzo comma, dello Statuto del personale delle Comunità europee, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dalla sig.ra P. Lindh, presidente, e dai sigg. R. García-Valdecasas e J.D. Cooke, giudici; cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale, ha pronunciato in data 23 novembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La decisione della Commissione 14 gennaio 2002, che ha ammesso il ricorrente al beneficio di una pensione di invalidità, è annullata.*
- 2) *La Commissione è condannata al pagamento di tutte le spese.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 44 del 22.02.2003.

**SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO****13 dicembre 2004****nella causa T-8/03, El Corte Inglés, SA contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)** <sup>(1)</sup>**(Marchio comunitario — Marchio figurativo EMILIO PUCCI — Opposizione del titolare dei marchi figurativi nazionali EMIDIO TUCCI — Parziale rifiuto opposto alla registrazione)**

(2005/C 45/52)

*(Lingua processuale: l'italiano)*

Nella causa T-8/03, El Corte Inglés, SA, con sede in Madrid (Spagna), rappresentata dall'avv. J. Rivas Zurdo, contro Ufficio

per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sigg. P. Bullock e O. Montalto), procedimento in cui l'altra parte dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale, è Emilio Pucci Srl, con sede in Firenze (Italia), rappresentata dagli avv.ti P.L. Roncaglia, G. Lazzeretti e M. Boletto, avente ad oggetto un ricorso avverso la decisione 3 ottobre 2002 della quarta commissione di ricorso dell'UAMI (procedimenti riuniti R 700/2000-4 e R 746/2000-4), riguardante l'opposizione del titolare dei marchi figurativi nazionali EMIDIO TUCCI alla registrazione del marchio figurativo EMILIO PUCCI come marchio comunitario, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, A.W.H. Meij e N.J. Forwood, giudici, cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale, ha pronunciato il 13 dicembre 2004 una sentenza il cui dispositivo ha il seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La ricorrente è condannata alle spese.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 70 del 22.3.2003.

**Ricorso del sig. Luciano Lavagnoli contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 12 ottobre 2004****(Causa T-422/04)**

(2005/C 45/53)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 12 ottobre 2004 il sig. Luciano Lavagnoli, residente a Berchem, Lussemburgo, rappresentato dagli avv.ti Gilles Bounéou e Frédéric Frabetti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

1. annullare l'elenco dei dipendenti promossi a titolo dell'esercizio 2003, in quanto tale elenco non riporta il nome del ricorrente, nonché, in via incidentale, gli atti preparatori di tale decisione;
2. in subordine, annullare l'attribuzione dei punti per la promozione per l'esercizio 2003 per quanto riguarda il ricorrente;
3. statuire su spese, costi e onorari e condannare la Commissione al loro pagamento.